Luigi Mariano Guzzo*

Anatomia del potere nella Chiesa cattolica

Il contributo indaga la questione del potere all'interno della Chiesa cattolica. La critica è rivolta al modello di potere attualmente vigente, evidenziando come, malgrado il Concilio Vaticano II abbia promosso il principio di uguaglianza battesimale, l'esercizio del potere rimanga saldamente ancorato nelle mani dell'apparato gerarchico. L'articolo si sofferma, inoltre, sulle trasformazioni della potestà di giurisdizione e sulle tensioni emergenti tra la concezione tradizionale del potere e le spinte verso una Chiesa più sinodale e partecipativa.

The contribution investigates the issue of power within the Catholic Church. Criticism is directed at the current model of power, highlighting how, despite the Second Vatican Council having promoted the principle of baptismal equality, the exercise of power remains firmly anchored in the hands of the hierarchical apparatus. The article also focuses on the transformations of the potestas iurisdictionis *and on the emerging tensions between the traditional conception of power and the push towards a more synodal and participatory Church.*

Premessa

Le dinamiche di organizzazione sociale all'interno della comunità ecclesiale si definiscono sulla base della categoria normativa della *potestà di giurisdizione* di cui al can. 129 del *Codice di Diritto Canonico* (CIC), che si presenta come un potere vincolante. Con il pontificato di Francesco[1], la

[1] Per una riflessione sul pontificato di Francesco quale spartiacque nella recezione del Concilio Vaticano II si rimanda a A. Grillo – L.M. Guzzo (edd.), *Intra omnes. Dal popolo di Dio al conclave,* Queriniana, Brescia 2025. Quella del potere ha rappresentato una questione cruciale nell'analisi dei meccanismi di riforma che hanno caratterizzato il pontificato di Francesco. Cf A. Spadaro – C.M. Galli (edd.), *La riforma e le riforme nella Chiesa,* Queriniana, Brescia 2016; A. Mantineo – L.M. Guzzo (edd.), *Il papa venuto dalla «fine del mondo» per la Chiesa del terzo millennio,* Wolters Kluver-Cedam, Roma 2020.

* *Docente di Diritto e religione presso l'Università di Pisa, luigimariano.guzzo@unipi.it*

potestà di giurisdizione subisce un processo di metamorfosi[2], anche perché una Chiesa «costitutivamente sinodale»[3] non può che ripensare la struttura di governo (e, quindi, la sua «leadership»)[4], e questo induce a una riflessione sulla dimensione del *potere* nella comunità ecclesiale. Orbene, mentre sul piano teologico il potere nella Chiesa viene indagato nel suo momento fondazionale, sul piano giuridico il potere viene in rilievo per il suo momento funzionale, ovvero operativo. Infatti, nell'ambito di un'organizzazione sociale (come la comunità ecclesiale), l'autorità è un fatto umano, che si produce e che si dovrebbe giustificare all'interno di un contesto di regole. Anche perché un'autorità non giustificabile sul piano normativo cade in una forma di decisionismo[5] che non appare compatibile con l'etica evangelica.

Il presente contributo intende indagare, a partire dall'analisi della disciplina canonica, la struttura interna e la proiezione esterna del potere nella Chiesa, fornendo quindi una critica alla prospettiva teandrica della *potestas* ecclesiale e privilegiando intersezioni teoriche, storiche e antropologiche. Per questo motivo, si parla di "anatomia del potere". Tale proposta vuole inserirsi anche in una più ampia riflessione su un «cristianesimo non metafisico» e su una teologia che intende divincolarsi dall'organicismo ontologico su cui tradizionalmente è stata eretta[6].

---

[2] C. Fantappiè, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia 2023, parla di «metamorfosi della sinodalità» nel ricostruire l'origine, le variazioni semantiche e le forme di recezione della sinodalità. La stessa categoria della «metamorfosi» può essere applicata alla potestà di giurisdizione.

[3] Cf *Instrumentum laboris* della sessione di ottobre 2023 del Sinodo dei vescovi: la sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa» (n. 26); «una Chiesa costitutivamente sinodale» (§ B.3.1). Vedi anche *Instrumentum laboris* della sessione dell'ottobre 2024: sinodalità come «dimensione costitutiva della Chiesa» (n. 5), nonché *Documento finale della seconda sessione*: «la sinodalità, dimensione costitutiva della Chiesa, è già parte dell'esperienza di tante nostre comunità» (n. 12). Si rimanda, per tutti, a R. Luciani – S. Noceti, *Sulla via. Una Chiesa tutta sinodale*, Queriniana, Brescia 2025.

[4] Cf G. Dallavite, *Munus pascendi: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo,* Pontificia Università Gregoriana, Roma 2007.

[5] Cf C. Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico,* a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna, 1972, 264: «La decisione sovrana non può essere spiegata quindi, dal punto di vista giuridico, né in base ad una norma, né in base ad un ordinamento concreto: che anzi, al contrario, per il decisionista è solo la decisione a fondare tanto la norma che l'ordinamento».

[6] Cf G. Guglielmi, *Produzioni dell'origine. Filosofia e teologia a confronto*, Aracne, Roma 2024. A riguardo si ricordi anche che l'orizzonte ermeneutico dell'approccio antropologico nel diritto canonico non può essere corrispondente a un approccio «teo-antropologico», che interpreta

1. Che cos'è il potere?

Il potere politico è potere sociale, in quanto esercitato «da un uomo o da un gruppo di uomini sopra una comunità, sopra una determinata società umana»[7]. In termini antropologici si parla anche di *subordinazione*, caratterizzante i rapporti interumani[8]. Le regole (quelle sociali, consuetudinarie, persino «mute»)[9] sono funzionali alla diversificazione dei ruoli all'interno di un gruppo. Nell'evoluzione umana, questa subordinazione, esercitata pure come forza fisica, ha assunto la dimensione concettuale del potere; mentre quelle regole spontanee, prima in forma orale poi scritta, si sono declinate alla stregua di un *corpus* normativo, con la funzione di legittimare, preservare, custodire quel potere, che si è fatto "autorità". Così, il reticolato di regole consuetudinarie entro il quale il comando come soggezione sociale si è sviluppato in maniera spontanea ha consentito la produzione di norme definibili in termini giuridici. Si è detto, e in taluni casi si dice ancora, che le regole, o parti di esse, siano "eteronome", in quanto trovano la loro origine in una fonte divina; ma a livello di riflessione antropologica anche queste regole appaiono comunque come un prodotto autonomo riferibile alla stessa compagine sociale. In altre parole: il potere, finanche quello dispotico, è sempre un ambito di azione reso possibile da regole, che possono essere positivizzate in un ordinamento giuridico[10]. Quindi, non può realmente comprendersi il potere al di fuori di una riflessione normativa, che tenga in debita considerazione la dimensione istituzionalistica del fenomeno giuridico[11].

Sin dalle origini, la comunità delle discepole e dei discepoli di Gesù si è confrontata con la questione del potere, facendo i conti con un potere dispotico, totalitario, arrogante, espressione tanto dell'autorità civile, quel-

---

l'umano esclusivamente alla luce delle verità considerate rivelate nella fede cristiana. Sul punto si rimanda a P. Gherri (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Città del Vaticano 2008, 11-50 (cf Id., *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo,* in http://gherripaolo.eu/testi-Gherri/gherri-20.htm [ultimo accesso: 11 maggio 2025]).

[7] R. De Stefano, *Il problema del potere,* Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, 142.

[8] R. Sacco, *Antropologia giuridica,* il Mulino, Bologna, 2007, 155: «non si è mai vista una società, in cui una parte di membri non sia subalterna ad altri membri».

[9] Id., *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, il Mulino, Bologna 2015.

[10] Cf M. La Torre, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto,* Laterza, Roma-Bari 2008, 204 ss.

[11] Per tutti di veda S. Romano, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Enrico Spoerri e Mariotti, Pisa 1917.

la imperiale, quanto dell'autorità religiosa. D'altronde, la stessa locuzione di "impero" come entità politica deriva dal latino *imperium*, il potere di coercizione di stampo militare, con una dimensione volontaristica, che acquisisce dimensione pubblica. Lo *ius*, il diritto, riesce solo in parte a limitarlo[12], dal momento che la legge – come insegna Platone – coincide con l'interesse del più forte[13]. Il potere è una forza bruta, fisica, che si comprende pure in chiave economica.

Questa è una visione realista dei rapporti tra potere e diritto, dalla quale la clausola evangelica «tra voi, però, non è così»[14] prende le distanze, indicando una visione alternativa alle dinamiche di relazione sociale: un potere non inteso nei termini di dominio e di sopraffazione, bensì di servizio. L'*anarchismo cristiano* non esclude la dimensione del potere in quanto dinamica relazionale all'interno di un gruppo sociale, ma contesta alla radice la legittimità di un potere impositivo che si presenta violento[15]. Si presenta così una dimensione orizzontale dei rapporti di potere, che ne esclude un carattere egemonico. Com'è noto, infatti, l'ordine sociale può essere regolato anche *dal basso*[16]. La concezione evangelica, che si costruisce sul principio egualitario che regge la comunità cristiana, rappresenta una delle diverse possibilità interpretative circa la concettualizzazione del potere che consegna la storia delle dottrine politiche[17], ma sarà abbandonata con la «giuridicizzazione» romana della Chiesa[18]. Il «costantinismo»[19] segna l'evoluzione storica di un apparato ecclesiastico in cui il potere si presenta, nuovamente, sotto le spoglie di un dominio violento e prepotente[20], rivestito da un'aurea di *sacertà*[21]. In questa visione il diritto, al pari della morale, altro non è che

---

[12] B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano,* L'Erma di Bretschneider, Roma 1994, 156 ss.

[13] *Repubblica*, 338c.

[14] *Mt* 10,43.

[15] Cf J. Ellul, *Anarchy and Christianity*, Wm. B. Eerdmans-Lightning Source, Grand Rapids 1988.

[16] Cf K. Bayertz, *Come nasce l'ordine?*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2025.

[17] Cf A. Scerbo (ed.), *Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere,* Giuffrè, Milano 2014.

[18] Cf G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. Antichità e medioevo,* Laterza, Roma-Bari 2001, 142.

[19] Cf S. Adamiak – S. Tanzarella (edd.), *Costantino e le sfide del cristianesimo. Tracce per una difficile ricerca,* il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013.

[20] L. Sandri, *Dal Gerusalemme I al Vaticano III. I Concili nella storia tra Vangelo e potere,* il Margine, Trento 2013, 30 ss.

[21] La teoria tripartita del potere in punitivo, remunerativo e condizionatorio viene applicata anche all'organizzazione della comunità cristiana. Cf J.K. Galbraith, Anatomia del potere,

l'espressione strumentale della volontà del soggetto che detiene il potere politico. Non c'è spazio per il discorso giuridico come pratica deliberativa né per l'etica come riflessione critica sulla vita buona individuale e sulla responsabilità sociale. Una simile visione *hobbesiana* del diritto e della morale fa dire al dottor Martin Lutero: «Juristen, bose Christen»[22]. Il diritto canonico si conferma uno strumento funzionale a preservare la violenza del potere all'interno della comunità ecclesiale: il 10 dicembre del 1520 nella piazza di Wittemberg sarà bruciato anche il *Corpus iuris canonici.* Le successive tappe della restaurazione cattolica, dal Concilio di Trento al riconoscimento dell'infallibilità pontificia, hanno rappresentano forme di consolidamento di un potere ecclesiale come manifestazione di dominio. Durante l'inquisizione la violenza del potere brandisce la spada, si fa sangue innocente, come già era stato con le crociate. In definitiva, poi, i processi di codificazione novecentesca sistematizzano la coerenza formale di un ordine di potere. La forza non è più sangue, ma rimane violenza, ovvero coazione.

2. Il potere assoluto in una Chiesa monarchica

Benché il Vaticano II abbia riconosciuto il principio dell'eguaglianza battesimale[23] che consente di interpretare la Chiesa, popolo di Dio, come «comunità sacerdotale»[24], valorizzando il sacerdozio comune

---

Mondadori, Milano 1983, 4: «Nei primi tempi del Cristianesimo il potere traeva origine dall'avvincente personalità del Salvatore. Quasi immediatamente un'organizzazione, gli Apostoli, si fece avanti e col tempo la Chiesa, in quanto organizzazione, divenne la più influente e duratura in tutto il mondo. Non ultime tra le sue fonti di potere furono le sue proprietà e quindi il reddito del quale poteva disporre. Dalla combinazione di personalità (quelle della Divina Presenza e di una larga serie di leader religiosi), proprietà e, soprattutto, eccezionale organizzazione provennero il credo ufficiale, i benefici o compensi e la minaccia di una punizione adeguata in questo mondo o nell'altro che, nell'insieme, costituirono il potere religioso».

[22] «Giuristi, cattivi cristiani», così come riportato da M. La Torre, «Giuristi cattivi cristiani. Tortura e principio di legalità», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 36 (2007) 1331ss.

[23] *Lumen gentium,* 32: «vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo». Il principio di eguaglianza è codificato in punta di diritto ai canoni 208 del CIC e 11 del *Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali* (CCEO), che ne mettono in evidenza la base cristologica, e quindi divina, in quanto ricondotta al fondamento battesimale: «fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i cómpiti di ciascuno.

[24] Giovanni Paolo II, *Udienza generale,* 18 marzo 1992, n. 1: «Vi è dunque un "sacerdozio santo". Possiamo dunque riconoscere nella Chiesa una comunità sacerdotale».

dei fedeli, il mantenimento di un sacerdozio «ministeriale o gerarchico»[25] concentra l'esercizio del potere nelle mani dell'apparato gerarchico. Si continua a determinare una dimensione doppiamente diseguale: per diritto divino i ministri sacri sono distinti dai laici[26] e, sempre per diritto divino, le donne sono escluse dall'accesso alla qualità di ministri sacri[27]. Il potere si configura, quindi, in mano a una «burocrazia di celibi»[28], con una configurazione androcentrica[29]. Il potere ecclesiale si manifesta come potere clericale.

Il Concilio ha evidenziato la «funzione diaconale»[30] nell'esercizio della potestà di giurisdizione nei confronti della comunità ecclesiale[31], ma la Chiesa rimane strutturata alla stregua di un'organizzazione «feudale»[32], dove il principio della divisione dei poteri[33] viene interpretato solo quale differenziazione funzionale concentrata nella stessa, indivisibile, potestà

---

[25] Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium,* 1965, 10 (LG).

[26] Il Concilio Vaticano II riconosce che il Signore ha posto la «distinzione… tra i sacri ministri ed il resto del popolo di Dio» (LG 32).

[27] Il can. 1024 del CIC e il can. 754 del CCEO dispongono che riceve «validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile». Cf, per il riferimento alla «divina costituzione della Chiesa», Giovanni Paolo II, *Ordinatio sacerdotalis* (1994), 4. Più recentemente vedi anche Francesco, *Evangelii gaudium* (2013), 104.

[28] Cf C. Schmitt, *Cattolicesimo romano e forma politica,* il Mulino, Bologna 2010, 8, che definisce la Chiesa quale «apparato gerarchico amministrativo che vuole controllare la vita religiosa, diretto da uomini che rifiutano per principio di avere una famiglia. Una burocrazia di celibi, dunque» (prima edizione 1923).

[29] Sul tema si rimanda a P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano 1998.

[30] Sulla natura diaconale dell'organizzazione ecclesiastica si rimanda a G. Boni, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi, Modena 2019.

[31] «Le intuizioni conciliari della cooperazione organica e dello spirito di servizio nell'adempimento della missione ecclesiale costituiscono la più sicura linea direttiva e il più valido criterio interpretativo della forma di esercizio della giurisdizione ecclesiale», M. del Pozzo, «La nozione giuridico-ontologica di gerarchia», in *Annales Theologici* 27 (2013) 402.

[32] Cf P. Consorti, *Introduzione allo studio del diritto canonico,* Giappichelli, Torino 2024, 46, secondo il quale l'organizzazione gerarchica «riflette l'impostazione medievale che distingueva il clero (*populus ducens*) dal popolo (*populus ductus*) e appare tuttora ancorata ai principi del Concilio di Trento».

[33] Cf Montesquieu, *Lo spirito delle leggi,* Bur-Rizzoli, Milano 2018, 310: «Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, poiché si può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato, facciano leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente. Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall'esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore».

di giurisdizione[34]. Ne consegue che l'elemento della gerarchia prevale su quello della partecipazione.

Il modello di potere ecclesiale è plasmato, dal punto di vista storico, su quello civile, senza che siano intervenute le istanze del costituzionalismo moderno[35], con l'affermazione della procedura democratica e della nozione di diritto soggettivo.

La Chiesa cattolica si presenta come caratterizzata da una *costituzione gerarchica globale*[36], dove il potere di subordinazione sociale rispetto ai membri è concepito di derivazione divina. L'autorità suprema – legislativa, esecutiva e giudiziaria – che viene esercitata su tutta la Chiesa universale, latina e orientale, è nelle mani del Romano Pontefice, nonché del Collegio dei Vescovi. Ma il Collegio dei Vescovi, «il cui capo è il Sommo Pontefice», esercita la suprema potestà sulla Chiesa universale «insieme con il suo capo e mai senza il suo capo»[37]. Questa stessa potestà promossa mediante l'azione congiunta «dei Vescovi sparsi nel mondo» è tale nel momento in cui «è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice»[38]. In definitiva, quindi, l'esercizio della piena potestà di governo sulla Chiesa universale spetta al Papa, il cui potere è descritto in maniera icastica dal can. 331 del CIC:

> Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli, perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

[34] Cf can. 135, §1 CIC: «La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale». Cf P. Consorti, «Il processo sinodale e la divisione dei poteri», in *Munera* 3 (2022) 25 ss; Id., «Diritto canonico: a che scopo? Ripensare il diritto canonico per riformare la Chiesa», in *Il Regno* 2 (2022) 3.

[35] Cf N. Ludecke – G. Bier, *Das römisch-katholische Kirchenrecht. Eine Einführung*, Kohlhammer, Stuttgart 2012, 26.

[36] N. Doe, *Christian Law. Contemporary Principles,* Cambridge University Press, Cambridge 2013, 119 parla di «global hierarchical constitution».

[37] Cf can. 336 CIC.

[38] Cf can. 337 § 2 CIC.

Il potere del Papa, che non ha superiore in terra[39], non è giustificabile[40]. È un potere potenzialmente a vita, tranne in caso di rinuncia[41]. È sottoposto al diritto divino, ma è il Papa stesso a «determinare ciò che il diritto divino stabilisce»[42], e quindi: «il Papa può certamente essere tenuto moralmente a osservare il diritto canonico. Se egli non lo fa, tuttavia, non deve temere alcuna sanzione: non esiste alcuna istanza giuridica che potrebbe impedirgli di collocarsi al di sopra del diritto vigente»[43].

Il Papa è un vescovo *primus super pares.* Quindi nomina gli altri vescovi[44] e ne accetta la rinuncia secondo quanto prescritto dal diritto[45]. I vescovi, che governano le Chiese particolari[46], di fatto, in relazione a Roma, appaiono meri esecutori della volontà, e quindi del potere, del Pontefice[47], ma di diritto, in relazione alla circoscrizione ecclesiastica sulla quale esercitano giurisdizione, hanno potere legislativo, esecutivo e giudiziario[48]. In

---

[39] Cf J. Manzanares, «Il Romano Pontefice e la collegialità dei vescovi», in V. De Paolis et. al. (edd.), *Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa*, EDB, Bologna 1993, 60, in cui si mette in evidenza che il Pontefice «non ha chi gli è superiore sulla terra».

[40] Cf can. 1404 CIC: «la prima sede non è giudicata da nessuno».

[41] Cf can. 332 § 2 CIC: «Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti». Cf, sul tema, per tutti, G. Boni, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna 2015, 18ss; L.M. Guzzo, «Ancora considerazioni sull'emeritato di Benedetto XVI», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 25 (2016) 2-23; G. Scala, «L'apporto "inconscio" della dottrina francese alla proposta di legge sulla "figura" del papa che ha rinunciato», in I. Zuanazzi – M. C. Ruscazio – V. Gigliotti (edd.), *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, Mucchi, Modena 2023, 455 ss.

[42] J. Hahn, «Potere del diritto, diritto del potere. Sul significato del diritto canonico nelle questioni di potere della Chiesa», in *Concilium* 3 (2020) 79.

[43] *Ib.*

[44] Can. 377 §1 CIC: «Il Sommo Pontefice nomina liberamente i Vescovi, oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti».

[45] Cf can. 401 § 1 CIC: «Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze».

[46] Cf can. 368 CIC: «Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente».

[47] Cf S. Dianich, *La Chiesa cattolica verso la sua riforma,* Queriniana, Brescia 2014, 137: «Il vescovo continua a essere sentito come un mandato del papa a governare la Chiesa e il suo ministero resta contrassegnato soprattutto dai suoi compiti giurisdizionali e amministrativi».

[48] Cf can. 381 § 1 CIC: «compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà or-

proporzione, anche il potere episcopale è monocratico, tant'è che gli stessi organismi di partecipazione ecclesiale sono sottoposti alla loro volontà[49]. Risulta evidente così una «quantità esorbitante di potere»[50].

Persiste, insomma, un modello gregoriano di Chiesa basato su una concezione monarchica di stampo medievale, resa evidente ancora dall'utilizzo del termine "suddito" che compare in *Lumen gentium* proprio in rapporto al potere legislativo dei vescovi[51]; il termine "suddito" è così ripreso nel CIC del 1983 per individuare tanto i fedeli in relazione ai pastori quanto i consacrati in relazione ai loro superiori[52].

3. L'esercizio del potere nella Chiesa: la potestà di giurisdizione e la sua metamorfosi

Il Papa e i vescovi esercitano potestà di giurisdizione «in nome di Cristo»[53]. Nel contesto della vita consacrata il consiglio evangelico dell'obbe-

---

dinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica».

[49] Cf, ad esempio, can. 511 CIC: «in ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi»; can. 536 § 1 CIC: «Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale».

[50] J. Hahn, *Potere del diritto, diritto del potere.* 78. In un seminario sulla Riforma della Chiesa promosso dal Coordinamento delle Associazioni Teologiche Italiane (CATI), il vescovo Erio Castellucci sottolineava: «il ministero episcopale è certamente sovraccarico rispetto al suo primo compito, di guida pastorale di una Chiesa particolare (a volte anche due...); non è possibile che sia una sorta di collo d'imbuto dal quale tutto dovrebbe passare e da cui tutto dovrebbe partire; è necessario pensare seriamente alla condivisione reale della responsabilità, ad esempio studiando la figura orientale dei corepiscopi, o simili, anche per la Chiesa latina» (E. Castellucci, *La Chiesa in Italia e il cammino di riforma,* 23 aprile 2021, http://www.teologiacati.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-13.pdf [ultimo accesso: 11 maggio 2025]).

[51] Cf LG 27, a norma della quale in virtù della potestà di governo esercitata i vescovi «hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato».

[52] Cf, ad esempio, il can. 1077 § 1 CIC a norma del quale per una causa grave l'«Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi».

[53] Cf LG22, in cui si legge che l'ufficio del Romano Pontefice è quello di «Vicario di Cristo e Pastore di tutta la Chiesa». Per quanto riguarda i vescovi cf LG 27: «I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il

dienza determina una soggezione della religiosa o del religioso ai superiori che sono interpretati come «rappresentanti di Dio»[54]. Tant'è che, a proposito della Chiesa, si parla anche di "teocrazia" o di "cristocrazia"[55].

Ciò conferisce al potere una dimensione di *cratofania*[56], che nell'ordinamento canonico si esprime con il riconoscimento della sua fondazione teologica. La lettura cristologica proposta dal Concilio Vaticano II sull'unicità della *sacra potestas*[57] si è giuridicamente tradotta nel CIC del 1983 in un collegamento strutturale tra *potestà d'ordine* e *potestà di giurisdizione*[58]; quest'ultima può agire anche nel foro interno, cioè nella coscienza dei fedeli[59]. Si caratterizza, come già si è visto, per essere un potere coercitivo, «poco incline a dare spazio, accanto all'autorità, a strumenti non coercitivi, che permettano ai ministri di convincere i fedeli, piuttosto che vincolarne la volontà e la condotta»[60].

La fonte dell'esercizio di questo potere è radicata nel sacramento dell'ordine, mentre a norma della disciplina canonica le laiche e i laici a tale potestà possono soltanto cooperare[61], anche assumendo uffici ecclesiastici, ma sem-

---

proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (Cf *Lc* 22,26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto».

[54] Cf can. 601 CIC: «Il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni». Sul tema cf pure S. Testa Bappenheim, *La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio,* Vetus Ordo Novus, Lecce 2006, 212.

[55] P. Erdo, «La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella Costituzione della Chiesa», in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – V. Gigliotti (edd.), *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa,* 19.

[56] Cf M. Eliade, *Trattato di Storia delle religioni*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

[57] Cf LG 10.

[58] Cf can. 129 § 1 CIC: «sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto».

[59] Cf can. 130 CIC: «La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengano riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati».

[60] E. Chiti, *Il diritto di una comunità comunicativa. Un'indagine sul diritto amministrativo della Chiesa,* Giuffrè, Milano 2019, 75.

[61] Cf can. 129 § 2 CIC.

pre su concessione dei pastori[62]. Il collegamento strutturale tra *potestà d'ordine* e *potestà di giurisdizione* corrisponde alla persistente diseguaglianza che caratterizza la società ecclesiale.

Ma il quadro normativo (e, prima ancora, teologico) così delineato è ben presto superato dalla prassi, con il coinvolgimento di fedeli laiche e laici in attività di governo[63]. L'ortoprassi ha favorito l'avvio di percorsi di revisione della norma canonica[64]. Il pontificato di Francesco ha così messo definitivamente in crisi la coerenza dell'impianto formale con la riforma della Curia romana[65]: anche i laici possono assumere funzioni chiaramente inerenti alla potestà di governo, fino a essere nominati all'ufficio apicale di un dicastero romano[66], senza che sia stato emendato il can. 129 del CIC[67]. Nella Chiesa cattolica è quindi in atto un processo di metamorfosi della potestà di giurisdizione, anche legato alla questione della partecipazione

---

[62] Cf can. 228 § 1 CIC: «I laici che risultano idonei, sono abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto».

[63] Come si sottolinea J.I. Arrieta, «Le modifiche al Codice canonico: motivazioni e prospettive», in A. Tomer (ed.), *I 40 anni del Codex Iuris Canonici. Atti del Convegno di Studio - Bologna, 7 novembre 2023*, Mucchi, Modena 2024, 70: «dopo il Concilio e, soprattutto, dopo il Codice, la prassi è rapidamente progredita da sola, consentendo ai fedeli laici di accedere a incarichi di vario genere nelle curie e nei tribunali diocesani, a livello di Conferenze episcopali e di Santa Sede, nonché a posizioni di governo nelle istituzioni educative di ogni ordine e grado. Diversi interventi normativi hanno ampliato queste possibilità sia a livello di Curia romana che a livello diocesano, e in tanti altri settori delle istituzioni della Chiesa».

[64] Sul ruolo dell'ortoprassi nei processi di revisione dell'ordinamento ecclesiale si rimanda a P. Consorti. «Relazione di sintesi: la necessità di ritornare ad un diritto canonico pratico», in *Il Diritto ecclesiasstico* 3-4 (2016) 411-421.

[65] Francesco, Costituzione apostolica sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo *Praedicate Evangelium* (2022).

[66] A norma dell'art. 15 della *Praedicate Evangelium*: «I Membri delle Istituzioni curiali sono nominati tra i Cardinali dimoranti sia nell'Urbe che fuori di essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni Vescovi, soprattutto diocesani/eparchiali, nonché, secondo la natura del Dicastero, alcuni presbiteri e diaconi, alcuni membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica ed alcuni fedeli laici». L'art. 17 non pone alcuna condizione particolare per la nomina a prefetto. Si ricorda che, ancor prima della riforma, nel 2018 papa Francesco ha nominato a capo del Dicastero per la Comunicazione il giornalista Paolo Ruffini, coniugato con figli, quando ancora le norme sulla Curia romana erano quelle di Giovanni Paolo II (*Pastor Bonus*, 1988) e prevedevano il "cardinale prefetto", insieme all'individuazione di membri "propriamente detti" tra cardinali e vescovi. In data 6 gennaio 2025, papa Francesco ha nominato suor Simona Brambilla come Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

[67] Per J.I. Arrieta, *Le modifiche al Codice canonico: motivazioni e prospettive,* 71, è ormai necessaria una «riformulazione più convincente» del can. 129 CIC.

femminile nelle strutture di governo, con la tendenza di sganciare la potestà di giurisdizione dalla potestà d'ordine[68].

La Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* fa esplicito riferimento al sacramento del battesimo quale fondamento per la partecipazione delle laiche e dei laici, discepole e discepoli missionari, alle attività di governo ecclesiale[69]. In realtà, lo sfondo teorico di questa riforma è rappresentato dalla tesi che riconduce la fonte del potere alla *missio canonica*[70], la cui origine è da ricondurre alla potestà del Romano Pontefice[71]. È interessante osservare come il processo di desacralizzazione del potere corrisponda al rafforzamento di una concezione fortemente realista del potere monocratico del Pontefice.

Invero, vi è stato il tentativo di integrare la tesi della *missio canonica* nel perdurante collegamento strutturale tra potestà d'ordine e potestà di giuri-

---

[68] Vedi anche Francesco, *Querida Amazonia* (2020), 103: «In una Chiesa sinodale le donne, che di fatto svolgono un ruolo centrale nelle comunità amazzoniche, dovrebbero poter accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che non richiedano l'ordine sacro e permettano di esprimere meglio il posto loro proprio. È bene ricordare che tali servizi comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo. Questo fa anche sì che le donne abbiano un'incidenza reale ed effettiva nell'organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida delle comunità, ma senza smettere di farlo con lo stile proprio della loro impronta femminile».

[69] Cf *Praedicate Evangelium*, 10: «Il Papa, i Vescovi e gli altri ministri ordinati non sono gli unici evangelizzatori nella Chiesa. Essi "sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo". Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo-missionario "nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù". Non si può non tenerne conto nell'aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità». Quindi, a norma dell'art. 2 della Costituzione apostolica, «tutti i membri del popolo di Dio, ciascuno secondo la condizione propria, prendono parte alla missione della Chiesa».

[70] «Se la potestà di governo è conferita attraverso la missione canonica, essa in casi specifici può essere conferita anche ai laici», così G.F. Ghirlanda, *Intervento,* Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica "Praedicate Evangelium" sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo*,* 21 marzo 2022, in https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/21/0192/00417.html#ghirlanda (ultimo accesso: 10 maggio 2025).

[71] Cf G. Ghirlanda, «L'origine e l'esercizio della potestà di governo dei vescovi. Una questione di 2000 anni»*,* in *Periodica de re canonica*, 106 (2017) 608: «la potestà di governo nella Chiesa non ha origine dal sacramento, ma dalla missione canonica che conferendo l'ufficio conferisce anche la potestà di governo ordinaria». Il riferimento esplicito alla potestà di governo ordinaria esclude che la potestà di governo conferita alle laiche e ai laici in virtù della *missio canonica* sia sempre potestà vicaria, di cui al can. 131 § 2 del CIC, perché altrimenti l'unica potestà di governo ordinaria propria sarebbe quella del Romano Pontefice. Bisogna stare attenti, quindi, a non confondere la categoria canonistica di "potestà vicaria" con il concetto dottrinale di "potestà mediata". Alla base di quest'ultima tesi si sostiene che anche la potestà dei vescovi risulta mediata dalla potestà del Papa: «origine mediata tramite il Romano Pontefice della potestà dei vescovi chiamati a ricoprire l'ufficio di capitalità in una Chiesa particolare o un qualsiasi altro ufficio» (*ib.,* 628).

sdizione: la delega del potere discenderebbe dal Romano Pontefice che, in quanto vescovo di Roma, è nella pienezza dell'ordine sacro[72]. In tal modo, però, non si distingue tra ufficio petrino e consacrazione episcopale del Pontefice e, ancor di più, si rischia di individuare nel carattere episcopale del Pontefice una particolare specificità rispetto al carattere episcopale degli altri vescovi, che ovviamente non può avere sul piano sacramentale. Anche la nomina di una donna consacrata, da parte del Romano Pontefice, quale presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e, quindi, Presidente del Governatorato[73], si è giustificata sulla base di un sistema di deleghe di potestà pontificie[74].

La tesi della *missio canonica* finisce per favorire una visione "assolutistica" del potere del Pontefice[75], che ostacola il processo auspicato da

[72] Si ricava tale lettura, in particolare, dalle osservazioni di M. Ouellet, «La riforma della Curia romana nell'ambito dei fondamenti del diritto nella Chiesa», in *L'Osservatore Romano,* 20 luglio 2022: «Ciò che fonda l'unità inscindibile del potere d'Ordine e di giurisdizione è la figura del Successore di Pietro come Capo del Collegio dei vescovi, che detiene in comunione con loro la massima unità del potere d'Ordine e di giurisdizione e che può di conseguenza applicarne gli effetti a tutto campo in ambito sacramentale come in ambiti giuridici o amministrativi. Egli può anche delegare e così rendere partecipi i membri del popolo di Dio al suo potere di giurisdizione. Coloro che tendono a separare i due poteri rafforzano la distinzione tra il sacramento e la *missio* canonica, dimenticando che l'Ordine aggrega al Collegio episcopale, il cui Capo possiede la giurisdizione suprema che si estende a tutti gli ambiti della vita della Chiesa. Ecco perché il potere di governo che viene riconosciuto alle Congregazioni di vita consacrata femminile e l'autorità in esse affermata, sono sempre formalmente confermati e accompagnati dall'autorità vescovile o pontificia e non sono dunque esercitati indipendentemente dal potere d'Ordine. In questo caso, l'autorità non è esercitata da un ministro ordinato, ma da una personalità carismatica che è riconosciuta come tale e collegata al ministero ordinato dalla struttura gerarchica della Chiesa».

[73] In data 1º febbraio 2025 papa Francesco ha nominato suor Raffaella Petrini presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato, con decorrenza dal 1º marzo 2025. Questa nomina è anche espressione del potere assoluto del Romano Pontefice in quanto sovrano della Città del Vaticano, che ha derogato al diritto vigente. A norma dell'art. 8 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, promulgata dallo stesso Francesco il 13 maggio 2023, il Presidente della Commissione Pontificia, che è anche Presidente del Governatorato (art. 15), è individuato tra i Cardinali; secondo il can. 351 § 1 del CIC, i Cardinali sono scelti dal Pontefice tra «uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato». Il *Bollettino della Santa Sede* del 25 febbraio 2025 ha dato notizia che la Legge fondamentale della Città del Vaticano è stata emendata.

[74] Cf il *Bollettino della Santa della Sede* del 25 febbraio 2025, dopo la notizia della nomina dei Segretari Generali dello Stato Città del Vaticano si legge: «Al contempo, il Romano Pontefice ha attribuito alla Rev.da Suor Raffaella Petrini, F.S.E., dal 1° marzo 2025 Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato del medesimo Stato, la potestà di disporre e conferire, opportunamente, ai sopramenzionati Segretari Generali specifiche competenze o particolari compiti».

[75] Come si sostiene in A. Grillo, *Donne ad autorità limitata. Il difficile cammino verso il diaconato*

papa Francesco di una «conversione del papato»[76]. Ritorna così la tesi sulla sacramentalità del potere. Tale carattere sacramentale del potere è da intendersi, per alcuni, come fondato sul sacramento del battesimo[77], e per altri come fondato sul sacramento dell'ordine sacro. Questa ultima prospettiva permette di «rileggere unitariamente i *tria munera*, senza isolare il governo né dalla Parola né dal Sacramento»[78], rappresentando così uno dei «punti-chiave del Concilio» nella formulazione di un potere ecclesiastico «più antico e meno burocratico»[79]. Entrambe le visioni, comunque, insistono sull'aspetto fondazionale del potere, alimentandone una certa concezione sacrale proiettata poi sul piano funzionale.

4. Come ripensare il potere nella Chiesa?

In queste pagine si è tentato di presentare la concezione operativa del potere ecclesiale attraverso una rilettura dei canoni del CIC del 1983. Ne viene fuori un potere concepito ed esercitato secondo un modello di dominio, mutuato da istituti secolari, culminando in una struttura gerarchica centralizzata e monocratica. Un potere che risponde alla nota definizione che dà Weber circa la possibilità di imporre la propria volontà anche contro la resistenza[80]. Alla luce dell'analisi proposta, è evidente come il

---

femminile, EDB, Bologna 2025, 89: «L'assorbimento di ogni altra autorità nella autorità papale sembra generare una sorta di vertigine in cui ogni soggetto non è altro che funzionario del papa e solo nell'autorità papale può trovare il fondamento della propria autorità, che ogni presidenza, in quanto vicaria, è in realtà presidenza papale».

[76] EG 32: «Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato. A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione […] Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l'appello ad una conversione pastorale […] Un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria».

[77] Cf D. Horak, «La prefetta e il battesimo», in *Il Regno delle donne,* 13 gennaio 2025 (https://www.ilregno.it/regno-delle-donne/blog/la-prefetta-e-il-battesimo-donata-horak [ultimo accesso: 12 maggio 2025]). Vedi anche D. Horak – V. Rotondi – L. Pocher, *Il potere e la vita. Economia e diritto per una Chiesa di donne e uomini,* Paoline, Milano 2024.

[78] Così A. Grillo, «Una donna prefetto al prezzo di una confusione normativa», in *Settimana News*, 9 gennaio 2025, in https://www.settimananews.it/chiesa/una-donna-prefetto-al-prezzo-di-una-confusione-normativa/ (ultimo accesso: 10 maggio 2025).

[79] *Ib.*

[80] Cf M. Weber, *Economia e società,* Edizioni di comunità, Milano 1980.

diritto canonico sia espressione di questa forma di potere così strutturato. Peraltro, la norma canonica non è solo espressione del potere, ma è anche strumento di potere (anche grazie al suo dispositivo penale)[81], che si può fare arbitrio.

La concezione monocratica del potere si accompagna a una visione etica utilitaristica della realtà sociale, in cui l'azione sociale è governata dal calcolo prudenziale, cioè dalla ricerca del vantaggio personale anche nelle scelte morali. In questo modo si fa coincidere quello che è giusto fare con quello che è strategicamente nel proprio migliore interesse (dell'istituzione ecclesiale), ma ciò non può essere assunto come punto di vista morale[82]. È ormai evidente, peraltro, come il potere ecclesiastico sia alla base di deviazioni e comportamenti abusanti, che intervengono anche a livello spirituale[83]. A ben vedere la definizione del potere di giurisdizione sulla base di funzioni sacrali rappresenta la radice del "clericalismo", individuata da papa Francesco esattamente nella «scissione all'interno del corpo ecclesiale che incoraggia e aiuta a perpetuare molti dei mali che noi oggi conosciamo»[84].

Una simile concezione del potere diventa la cartina di tornasole di quell'«egocentrismo dell'istituzione»[85] che non permette una piena riconciliazione tra la Chiesa-apparato[86] e il Vangelo.

Nell'ordinamento della Chiesa cattolica, il potere non trova giustificazione attraverso il diritto, come avviene negli ordinamenti costituzionali democratici. D'altronde, ciò è persino conseguente alla natura androcen-

---

[81] Si pensi all'utilizzo della pena della *scomunica* che, con la riforma del libro VI del CIC del 1983 (*Pascite gregem Dei,* 2021; *Vocare peccatores,* 2023), continua a essere strumentalizzata a fini di carattere politico, con il delitto di tentata ordinazione femminile (can. 1379 § 3 del CIC; can. 1459 § 3 del CCEO). Per una lettura critica sia consentito rimandare, sul punto, a L.M. Guzzo, «Il conferimento dell'ordine sacro ad una donna: profili giuridici», in A. Grillo (ed.), *Senza impedimenti. Le donne e il ministero ordinato,* Queriniana, Brescia 2024.

[82] Cf K. Baier, *Il punto di vista morale. Una base razionale per l'etica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018, 36.

[83] Cf G. Ronzoni, *L'abuso spirituale. Riconoscerlo per prevenirlo,* Edizioni Messaggero Padova-Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2023.

[84] Questi mali sono gli «abusi sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti», Cf *Lettera al popolo di Dio*, Città del Vaticano, 20 agosto 2018. La scissione del corpo ecclesiale corrisponde esattamente alla distinzione tra presbiteri e laici (L. de Kerimel, *Contro il clericalismo,* EDB, Bologna 2022, 61 ss).

[85] F. Lenoir, *Francesco. La primavera del Vangelo,* Bompiani, Milano 2016, 165-166.

[86] Sulla dicotomia tra Chiesa-apparato e Chiesa-mistero si rimanda alle considerazioni di F. Scalia, «Ma di cosa avete paura? Le paure della Chiesa», in *Horeb* 2 (2011) 53-54.

trica di questo potere: in un ordine maschile la forza non ammette giustificazione[87]. La distanza con la dimensione evangelica è evidente.

Ripensare il potere della Chiesa in una prospettiva sinodale significa trovare forme e strumenti per una giustificazione del potere sul piano giuridico, ridefinendo la sacramentalità del potere in termini di relazione giuridica. Ciò significa inserire il potere in una pratica giuridica che diventa anche percorso deliberativo, secondo il principio «ciò che riguarda tutti deve essere trattato e approvato da tutti»[88]. L'autorità nella Chiesa deve essere ripensata evidenziandone la sua dimensione antropologica più che teologica, quale forma di potere sociale all'interno della comunità ecclesiale che si esplica nella dimensione del servizio. Per fare questo, è necessario, ad esempio, risolvere i profili discriminatori che ancora attengono alla condizione femminile, implementare i sistemi di controllo e di "rendiconto" sull'esercizio del potere, nonché stabilire criteri trasparenti per una nomina condivisa degli uffici ecclesiastici. Bisogna favorire, in altri termini, un processo di *empowerment* verso quelle categorie di soggetti che presentano profili di debolezza istituzionale nell'ordinamento canonico (ad esempio, le donne, le persone LGBTQ+, le persone con handicap).

Queste sono soltanto alcune coordinate per delineare così una concezione del potere che tenga in debita considerazione la posizione di garanzia assunta dall'autorità nella protezione del bene comune del popolo di Dio. In tal modo, nell'alveo di una capovolta dinamica tra potere e diritto, si potrà finalmente parlare di un diritto canonico *postclericale*[89]. Non più un diritto canonico espressione e strumento di potere; ma un diritto canonico che rappresenti la cornice regolamentare entro la quale può svilupparsi un potere di servizio, finalmente evangelico, finalizzato alla gestione dell'organizzazione ecclesiale; un'esigenza, quest'ultima, umana più che divina.

---

[87] Cf P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, 17-18: «La forza dell'ordine maschile si misura dal fatto che non deve giustificarsi: la visione androcentrica si impone in quanto neutra e non ha bisogno di enunciarsi in discorsi miranti a legittimarla».

[88] Commissione Teologica Internazionale, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, Roma 2018, 65.

[89] Cf R. Maier – C. Castillo Mattasoglio – G. Serrano, *Una Chiesa postclericale. Autorità e Vangelo,* Castelvecchi, Roma 2024.